01847 - 22

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 3

Oggetto

RESPONSABILITÀ CIRCOLAZIONE STRADALE
Atto di citazione in appello - Assegnazione di termine a comparire inferiore a 90 giorni - Nullità

Ud. 12/10/2021 - CC

R.G.N. 30108/2020

Cron. 1847

Rep.

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ENRICO SCODITTI - Presidente -

Dott. FRANCESCA FIECCONI - Consigliere -

Dott. PAOLO PORRECA - Consigliere -

Dott. STEFANO GIAIME GUIZZI - Rel. Consigliere -

Dott. MARILENA GORGONI - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 30108-2020 proposto da:

(omissis) , elettivamente domiciliato in (omissis) (omissis) , presso lo studio dell'Avvocato (omissis) (omissis) , rappresentato e difeso dall'Avvocato (omissis) (omissis);

- ricorrente -

(omissis) SPA (omissis) , in persona del procuratore speciale *pro tempore*, elettivamente domiciliata in (omissis) (omissis) , presso lo studio dell'Avvocato (omissis) (omissis) , che la rappresenta e difende;

- controricorrente e ricorrente incidentale -

avverso la sentenza n. 1320/2020 del TRIBUNALE di NOLA, depositata il 18/09/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott. STEFANO GIAIME GUIZZI.

Ritenuto in fatto

- che (omissis) ricorre, sulla base di un unico motivo, per la cassazione della sentenza n. 1320/20, del 19 settembre 2020, del tribunale di Nola, che – accogliendo parzialmente il gravame esperito dalla società (omissis) S.p.a. avverso la sentenza n. 552/13 del Giudice di pace di Marigliano – ha rideterminato nel minor somma di € 5.200,00 l'importo dovuto dalla predetta società al (omissis), a titolo di risarcimento dei danni dallo stesso patiti in conseguenza di un sinistro occorsogli in (omissis) ;

- che, in punto di fatto, l'odierno ricorrente riferisce di aver convenuto in giudizio la predetta società assicuratrice, quale impresa designata dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada, in relazione ai danni subiti a causa di un incidente stradale cagionato da un veicolo rimasto sconosciuto, vedendo accogliere dall'adito giudicante la domanda risarcitoria, con liquidazione del "*quantum debeatur*" nella somma di € 11.533,36 già rivalutata all'attualità;

- che esperito gravame dalla convenuta soccombente, il giudice di appello lo accoglieva solo in relazione al primo motivo, riformando la sentenza impugnata quanto all'entità della condanna risarcitoria, in particolare limitando l'ammontare della stessa sul presupposto che l'attore avesse contenuto la domanda, innanzi al giudice di prime cure, entro l'importo di € 5.200,00;

- che avverso la sentenza del Tribunale nolano ricorre per cassazione il (omissis), sulla base di un unico motivo;

- che esso denuncia – ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. – violazione e falsa applicazione degli artt. 163-*bis*, 359, 156 e 157cod. proc. civ.;

- che il ricorrente lamenta la nullità del giudizio di secondo grado a causa dell'inosservanza del termine dilatorio di novanta giorni tra la data della notifica della citazione (risalente all'11 giugno 2013) e quella della prima udienza in appello, fissata per il 16 ottobre 2013, donde l'erroneità della dichiarazione di contumacia adottata nei suoi confronti;

- che ha resistito all'avversaria impugnazione, con controricorso, (omissis) , svolgendo – per l'ipotesi di accoglimento della stessa – ricorso incidentale, sulla base di tre motivi, che ripropongono quelli già oggetto del gravame da essa esperito innanzi al Tribunale di Nola;

- che, pertanto, viene denunciata con il primo motivo – ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. – nullità della sentenza del primo giudice per violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., in quanto affetta da ultrapetizione, essendo stata essa (omissis) condannata al pagamento di un importo superiore a quello determinato dall'attore nella c.d. "clausola di contenimento";

- che il secondo motivo denuncia – sempre ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. – violazione del principio del contraddittorio, nonché delle preclusioni processuali di all'art. 320 cod. proc. civ., oltre che dell'art. 153 cod. proc. civ., lamentando che il Giudice di pace, ai fini della quantificazione del danno, ha tenuto in considerazione una relazione di parte considerata, erroneamente, come CTU, formatasi in assenza di contraddittorio e, oltretutto, esibita tardivamente;

- che il terzo motivo denuncia – nuovamente ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. – violazione della normativa di cui al D.M. n. 140 del 2012 in tema di liquidazione delle spese legali,

lamentando, innanzitutto, che in base tale normativa, in relazione allo scaglione superiore a € 5.000,00, nel procedimento innanzi all'ufficio del Giudice di pace i parametri da applicare sono quelli del valore medio di liquidazione, corrispondente a quello dello scaglione previsto per il Tribunale diminuito del 40%;

- che la decisione sulle spese, inoltre, è censurata anche nelle parti in cui, per un verso, non ha applicato i parametri tariffari ridotti della metà ed ha riconosciuto il rimborso delle spese generali, e ciò in spregio al fatto che il legale di parte attrice era un praticante avvocato, nonché, per altro verso, ha liquidato pure le spese della inesistente CTU;

- che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-*bis* cod. proc. civ., è stata ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio per il 12 ottobre 2021.

Considerato in diritto

- che il ricorso principale va accolto, risultando fondato l'unico motivo fatto valere con lo stesso;

- che, infatti, la violazione del termine a comparire, nel giudizio di appello, ha determinato la nullità dell'atto di gravame, che avrebbe dovuto essere rilevata d'ufficio dallo stesso giudice di seconde cure (tra le tante, Cass. Sez. 6-3, ord. 26 maggio 2020, n. 9650, Rv. 657743-01; Cass. Sez. 1, sent. 3 novembre 20016, n. 22279, Rv. 642648-01), assegnando termine all'appellante per rinnovare la citazione (Cass. Sez. 3, sent. 27 marzo 2009, n. 7536, Rv. 607312-01), dal momento che la descritta evenienza non integra un'ipotesi di improcedibilità dell'appello (Cass. Sez. 6-Lav., ord. 13 maggio 2019, n. 12691, Rv. 654014-01);

- che il ricorso incidentale resta, invece, assorbito, atteso che l'erronea dichiarazione di contumacia dell'appellato impone non solo di cassare la sentenza impugnata ma di rinviare al giudice "*a quo*" (nella specie, il Tribunale di Nola, in persona di diverso magistrato dell'ufficio), affinché disponga la rinnovazione della citazione entro un termine perentorio, come previsto dall'art. 164, comma 2, cod. proc. civ., e proceda, quindi, ad un nuovo esame della controversia (cfr. Cass. Sez. 6-3, ord. n. 950 del 2020, *cit.*), all'esito del quale saranno liquidate le spese anche del presente giudizio.

PQM

La Corte accoglie il ricorso principale e dichiara assorbito l'incidentale, cassando la sentenza impugnata e rinviando al Tribunale di Nola per la decisione nel merito e sulle spese anche del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, all'esito di adunanza camerale della Sezione Sesta Civile, Terza sottosezione, della Corte di Cassazione, il 12 ottobre 2021.

Il Presidente
Enrico SCODITTI

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
21 GEN 2022
oggi, ...
IL CANCELLIERE ESPERTO
Margherita Acchipinti